



GIUNTA REGIONALE
Dipartimento Lavoro – Sociale
Servizio Tutela Sociale - Famiglia

ALLEGATO A

AVVISO

Riconoscimento e valorizzazione del lavoro di cura del familiare-caregiver che assiste minori affetti da una malattia rara di cui all'Allegato 7 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 e. s. m. e i. e in condizioni di disabilità gravissima che necessitano di una elevata intensità assistenziale nelle 24 ore.

Criteri e modalità per la erogazione di contributi per l'anno 2020



GIUNTA REGIONALE
Dipartimento Lavoro – Sociale
Servizio Tutela Sociale - Famiglia

PREMESSE E FINALITÀ

Il presente intervento persegue l'obiettivo di favorire il più possibile la permanenza nel proprio domicilio dei minori affetti da una malattia rara, come da classificazione ed elencazione dell'Allegato 7 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, pubblicato nel *Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE – Serie Generale n. 65 del 18.3.2017*, e. s. m. e i., malattia che determina una disabilità gravissima, riscontrabile da una condizione di dipendenza vitale per la quale è necessaria un'assistenza domiciliare continua nelle 24 ore.

Si definiscono criteri e modalità per l'assegnazione di contributi, per l'anno 2020, alle famiglie in possesso di specifici requisiti e impegnate in maniera continuativa nelle attività di cura del minore affetto da malattia rara e in condizione di disabilità gravissima.

L'ammontare complessivo dei contributi erogabili è fissato in € 600.000,00 e il relativo onere è coperto con appositi stanziamenti iscritti al bilancio pluriennale regionale.

Art. 1 Contributo economico

Il contributo da assegnare ad ogni nucleo familiare ammesso a finanziamento sulla base del possesso dei requisiti richiesti e fino alla concorrenza dello stanziamento disponibile è fissato in € 10.000,00.

Il contributo è compatibile con altri benefici e/o servizi fruiti, tranne che con l'Assegno disabilità gravissima erogato con le risorse del Fondo nazionale Non Autosufficienza.

Art. 2 Destinatari

Possono presentare istanza di accesso al contributo economico i genitori conviventi, inoccupati o disoccupati, residenti nella Regione Abruzzo, nel cui nucleo familiare sono presenti figli minori affetti da malattie rare, (*come elencate nell'allegato 7 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 e. s. m. ed i.*) croniche, gravi e invalidanti che comportano una disabilità gravissima che richiede cure tempestive, intensive e continue nelle 24 ore da parte dei familiari. Ai fini della presente procedura, la disabilità gravissima del minore con malattia rara è



GIUNTA REGIONALE
Dipartimento Lavoro – Sociale
Servizio Tutela Sociale - Famiglia

certificata dal Pediatra di libera scelta o dal medico convenzionato per l'assistenza primaria che lo ha in cura, quando ricorrono le condizioni riportate all'allegato C del presente Avviso.

Nel caso di cittadini di Paesi Terzi, essi devono essere in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo con validità di almeno un anno alla data di presentazione della domanda.

Art. 3 Modalità per la presentazione delle istanze

A pena di esclusione, l'istanza di accesso ai benefici previsti dal presente provvedimento deve essere formulata dal genitore interessato, disoccupato o inoccupato, utilizzando il modello "ISTANZA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO ECONOMICO Anno 2020", Allegato B, e trasmessa, entro e non oltre il 20° giorno dalla pubblicazione del presente atto sul BURAT, esclusivamente a mezzo PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo: dpg023@pec.regione.abruzzo.it; l'invio può essere fatto da indirizzo di posta elettronica certificata intestato al soggetto richiedente o avvalendosi dell'ausilio dei Patronati; l'oggetto della PEC deve riportare la seguente dicitura: **"Riconoscimento e valorizzazione del lavoro di cura del familiare-caregiver Anno 2020"**. L'invio a mezzo PEC deve essere completo dell'istanza di contributo e di ogni altro allegato o documento richiesto dall'Avviso; ai fini dei termini di scadenza, la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica.

L'Amministrazione regionale non risponde di eventuali disguidi nell'invio dell'istanza che dovessero verificarsi e dai quali potrebbe risultare un pregiudizio non sanabile sull'ammissione al beneficio dei potenziali destinatari.

L'istanza di partecipazione, Allegato B, deve essere corredata dei seguenti documenti:

- a. Certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante la sussistenza di **malattia rara** a carico del minore con riportato il **relativo codice di classificazione** ai sensi dell'Allegato 7 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 e s. m. ed i.. Fermo restando la certificazione della struttura sanitaria pubblica attestante la malattia rara, il Codice di



GIUNTA REGIONALE
Dipartimento Lavoro – Sociale
Servizio Tutela Sociale - Famiglia

classificazione della malattia rara può essere prodotto anche con documento separato rilasciato dalla propria ASL di appartenenza, da allegare all'istanza.

- b. Modulo Allegato C, compilato e sottoscritto a cura dal medico convenzionato per la pediatria di libera scelta, oppure dal medico convenzionato per l'assistenza primaria, che ha in carico il /la minore assistito/a, attestante la condizione di paziente in situazione di disabilità gravissima. **Ai fini del presente Avviso la condizione di disabilità gravissima ricorre quando sono presenti le condizioni specificate nelle note contrassegnate da asterisco riportate nello stesso allegato C.** La sottoscrizione da parte del Medico curante deve essere completata con l'apposizione del proprio timbro, firma e data. Dovrà essere cura del medico compilare la certificazione in modo da non consentire malintesi all'atto della verifica da parte degli uffici regionali. Non saranno ritenuti ammissibili certificazioni contenenti cancellature o sovrascritte.
- c. Attestazione ISEE in corso di validità con riferimento ai redditi dell'intero nucleo familiare.
- d. Copia del documento d'identità, in corso di validità, del genitore che produce istanza.
- e. Copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità del soggetto richiedente (laddove ricorre il caso).

Il richiedente è tenuto a fornire un indirizzo e-mail, non necessariamente di Posta Elettronica Certificata se non in possesso, idoneo a ricevere comunicazioni da parte degli uffici regionali; non sono previste comunicazioni per posta ordinaria.

Art. 4 Condizioni di ricevibilità

Non sono considerate ricevibili le istanze trasmesse con modalità difformi e oltre i termini previsti all'Art. 3.

Art. 5 Condizioni di ammissibilità

Il Dirigente del Servizio competente procede alla costituzione con proprio atto di un Gruppo di Lavoro per l'esame di ammissibilità delle istanze che hanno superato l'esito di ricevibilità.



GIUNTA REGIONALE
Dipartimento Lavoro – Sociale
Servizio Tutela Sociale - Famiglia

Non sono considerate ammissibili le istanze:

- prive anche di un solo documento previsto all'Art. 3, comma 3;
- presentate da soggetti diversi da quelli previsti all'Art. 2;
- il cui allegato C non sia compilato uniformemente a quanto prescritto al precedente art. 3, c. 3, e/o sia privo di data, firma e timbro del medico certificatore.

L'assenza dei requisiti richiesti, come declinati dal presente Avviso, comporta la conclusione del procedimento con reiezione della istanza.

Art. 6 Attività istruttoria e assegnazione delle risorse

Il Gruppo di lavoro trasferisce gli esiti dell'esame di ammissibilità delle istanze al Servizio regionale competente per gli adempimenti successivi il quale procede alla redazione della graduatoria, formulata in funzione del minor reddito familiare derivante dalla dichiarazione ISEE allegata all'istanza dichiarate ammissibili, e alla assegnazione del contributo di € 10.000,00 cadauno ai primi classificati fino alla concorrenza dell'ammontare della disponibilità finanziaria.

Il Servizio provvede a dare comunicazione degli esiti alle e-mail che i richiedenti avranno avuto cura di comunicare in sede di istanza; non sono previste comunicazioni per posta ordinaria.

Gli esiti della procedura saranno comunque resi noti mediante pubblicazione sul sito Web della Regione Abruzzo. www.regione.abruzzo.it.

Art. 7 Liquidazione dei contributi

La liquidazione dei contributi a favore dei soggetti beneficiari è disposta come segue:

- Il 70% del contributo, assegnato in acconto, è erogato successivamente alla approvazione della graduatoria.
- Il 30% a saldo del contributo assegnato è erogato a seguito della presentazione di una relazione semestrale trasmessa al Servizio regionale competente da parte del Servizio Sociale dell'Ambito Distrettuale Sociale che ha in carico il minore, nella quale si attesti la permanenza dei requisiti che hanno dato luogo alla concessione del contributo (permanenza



GIUNTA REGIONALE
Dipartimento Lavoro – Sociale
Servizio Tutela Sociale - Famiglia

del minore nella casa familiare, stato di inoccupazione o disoccupazione del caregiver beneficiario).

Art. 8 Adempimenti del beneficiario

Qualora durante il periodo di fruizione del contributo economico dovesse venir meno una delle condizioni che hanno dato luogo all'assegnazione del contributo stesso, il genitore beneficiario si impegna a darne tempestivamente notizia per iscritto al Servizio regionale "Tutela Sociale – Famiglia" che procederà alla adozione dell'atto di revoca del contributo e di decadenza dal beneficio.

Art. 9 Controlli

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda e nei relativi allegati. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o la falsità dei documenti allegati, il richiedente decade dai benefici eventualmente conseguiti, fermo restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.

Art. 10 Trattamento e protezione dei dati personali

I dati e le informazioni acquisite sono utilizzati ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per le finalità relative al presente procedimento.

Informazioni possono essere richieste a:

Cristina Di Baldassarre, e-mail: c.dibaldassarre@regione.abruzzo.it

Antonino Di Tollo, e-mail: antonino.ditollo@regione.abruzzo.it

Protocollo n. 0001124 del 19-11-2020